



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Bozza

Decreto legislativo

ai sensi

art. 15 Legge 7 agosto 2015 n. 124

“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca”

BOZZA RISERVATA

Titolo I. Principi

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo per enti pubblici di ricerca si intendono i seguenti enti:
- a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park
 - b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI
 - c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR
 - d) Istituto Italiano di Studi Germanici
 - e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF
 - f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INdAM
 - g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN
 - h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV
 - i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS
 - j) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM
 - k) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi"
 - l) Stazione Zoologica "Anton Dohrn"
 - m) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI
 - n) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE
 - o) Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura – CREA
 - p) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA
 - q) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL
 - r) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT
 - s) Istituto Superiore di Sanità - ISS
 - t) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA

Articolo 2

(Carta Europea dei ricercatori)

1. Nel rispetto della Raccomandazione della Commissione Europea EUR 21620 dell'11 marzo 2005 e del Codice di Condotta per l'Assunzione dei Ricercatori, gli enti pubblici di ricerca adeguando i propri statuti e regolamenti, assicurano ai ricercatori libertà di ricerca; valorizzazione professionale; tutela della proprietà intellettuale; adeguati sistemi di

valutazione e la più ampia partecipazione alle fasi decisionali per la programmazione e attuazione della ricerca.

Titolo II. L'ordinamento degli enti pubblici di ricerca.

Articolo 3

(Unificazione e semplificazione del regime ordinamentale degli enti pubblici di ricerca)

1. Le norme del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con l'eccezione dell'articolo 9, si applicano a tutti gli enti di cui all'articolo 1. I poteri di indirizzo, controllo, nomina, finanziamento, disciplinati dal decreto summenzionato sono attribuiti ai Ministeri di competenza.
2. Sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213:
 - a. Articolo 1, comma 2, lettera a) le parole "vigilati dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" sono sostituite dalle parole "elencati nell'articolo 1 del decreto legislativo....2016";
 - b. All'articolo 4, comma 1 bis le parole "previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero" sono sostituite dalle parole "previa motivata comunicazione al Ministero".
 - c. All'articolo 5, comma 4, è soppresso l'ultimo periodo;
 - d. L'articolo 7 è sostituito dal seguente "1. Gli statuti e i regolamenti degli enti di ricerca sono adottati dai competenti organi deliberativi dei singoli enti e sottoposti al controllo di legittimità e di merito effettuato dal Ministero, in base a quanto stabilito dall'articolo 8 comma 4 della legge 9 maggio 1989, n.168."
 - e. All'articolo 12, comma 1, dopo le parole "gli statuti e i regolamenti degli enti sono elaborati" sono aggiunte le parole "in conformità con i principi di responsabilità e autonomia decisionale";
 - f. Sono abrogati gli articoli.....
 - g. E' aggiunto l'articolo 11 bis: "(Consulta del Presidenti degli enti pubblici di ricerca). 1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca si avvale della consulta dei Presidenti degli enti cui partecipano di diritto tutti i presidenti degli enti pubblici di ricerca o loro delegati. 2. La consulta è convocata dal Ministro ogni qualvolta è da questi ritenuto necessario e almeno una volta ad inizio e fine di ogni anno per la condivisione e la verifica delle scelte programmatiche annuali generali di ciascun ente, della loro coerenza con il Programma nazionale della ricerca (PNR). 3. La consulta è convocata altresì per la formulazione di

- proposte per l'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca (PNR). 4. La consulta è presieduta dal Ministro che ne nomina il Vicepresidente individuato dai Presidenti degli enti.
5. La partecipazione alla consulta non dà diritto a compensi né determina maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico dei rispettivi enti.
3. All'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1 le parole: "con propri regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "con propri statuti e regolamenti";
 - il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli statuti e i regolamenti di cui al comma 1 sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita legge di attuazione dei principi di autonomia di cui al presente articolo e sono trasmessi al Ministero che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di cui all'articolo 6, commi 9 e 10. Il controllo di merito è esercitato nella forma della richiesta motivata di esame nel termine perentorio di sessanta giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. Statuti e regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati sui siti istituzionali e su quello del Ministero".

Titolo III. Il personale degli enti pubblici di ricerca

Articolo 4

(Istituzione dei ruoli di Ricercatore e di Tecnologo degli enti pubblici di ricerca)

- All' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia" aggiungere le parole "i ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca".
- Sono istituiti i ruoli unici di "Ricercatore degli enti pubblici di ricerca" e di "Tecnologo degli enti pubblici di ricerca".
- Le fasce funzionali per ciascuno dei ruoli di cui al comma precedente sono rispettivamente:
I fascia - Dirigente di ricerca e dirigente tecnologo;
II fascia - Primo ricercatore e primo tecnologo.
- All'articolo 52, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, primo periodo, dopo le parole "I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati," sono aggiunte le seguenti "e dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca".
- Sono soppressi i livelli funzionali dei ricercatori e dei tecnologi.

6. Ai ricercatori e tecnologi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, appartengono al livello soppresso di cui al comma precedente, è riservata una quota pari al trenta per cento delle posizioni previste nei concorsi previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo successivo. Le maggiori entrate e le minori spese recate dal presente provvedimento sono destinate prioritariamente alla copertura della ricerca di cui al periodo precedente.

Articolo 5

(Reclutamento)

1. Il reclutamento ordinario negli enti pubblici di ricerca avviene per concorso pubblico. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione sono disciplinate le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Il concorso per l'accesso alla prima fascia di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo è per soli titoli.
3. Il concorso per l'accesso alla seconda fascia di primo ricercatore e primo tecnologo è per titoli ed esame.
4. Nell'ambito delle risorse disponibili del proprio bilancio, gli enti pubblici di ricerca possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per l'assunzione di ricercatori e tecnologi per lo svolgimento di attività di ricerca. Le modalità di svolgimento di tali attività sono stabilite dal contratto sulla base dei regolamenti dell'ente.
5. I titolari dei contratti di cui al comma 4 sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dagli enti con proprio regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 163, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n.251 dell'11 marzo 2005, e dei seguenti criteri:
 - a. pubblicità dei bandi sulla Gazzetta ufficiale, sul sito dell'ente e su quelli dei ministeri vigilanti e dell'Unione europea;
 - b. informazioni dettagliate sulle prestazioni oggetto del contratto, i diritti e i doveri che ne derivano e il relativo trattamento economico-previdenziale;
 - c. previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;

- d. ammissione alle procedure dei possessori: del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica; per tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi e di contratti a tempo determinato ai sensi del comma 9 che segue, di borse post-dottorato ai sensi dell'*articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398*, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in enti di ricerca o atenei stranieri, nonché di eventuali requisiti definiti nel regolamento dell'ente;
 - e. esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologici, primi ricercatori o primi tecnologici, ricercatori e tecnologici del livello funzionale ad esaurimento, ancorché cessati dal servizio;
 - f. valutazione preliminare dei candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR;
 - g. a seguito della valutazione preliminare, ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei;
 - h. attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa;
 - i. possibilità di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare;
 - j. esclusione di esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione alle attività di ricerca; per i cittadini di Stati diversi da quelli dell'Unione europea non è richiesto l'accertamento della conoscenza della lingua italiana;
 - k. svolgimento della prova orale contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
 - l. formulazione della proposta di chiamata da parte dell'Ente e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
6. I contratti di cui al comma 4 hanno durata triennale e rinnovabili per un solo triennio, previa positiva valutazione delle attività di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

7. Nell'ambito delle risorse disponibili del proprio bilancio, nel terzo anno del secondo triennio di contratto stipulato ai sensi del comma 4, l'ente valuta il titolare del contratto stesso ai fini della chiamata nella fascia funzionale di primo ricercatore o primo tecnologo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nella fascia funzionale dei primi ricercatori o dei primi tecnologi. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento dell'ente nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La programmazione di cui al comma 4 assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ente.
8. Resta ferma la disciplina stabilita dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.213.
9. Gli enti di cui all'articolo 1, nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 e dall'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, possono assumere, tramite chiamata diretta, con contratto a tempo determinato, per specifici progetti di ricerca e la gestione di infrastrutture complesse, previa valutazione da parte del consiglio scientifico dell'Ente, per la durata del progetto e, comunque, non superiore a cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca di eccellenza in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali. La realizzazione del progetto o la scadenza del contratto o, comunque, il compimento del quinquennio comportano a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro.
10. Gli enti di cui all'articolo 1 possono stipulare, per specifiche prestazioni, attività e progetti di ricerca e contratti a carico di soggetti pubblici e privati, contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile. Gli oneri per tali contratti gravano esclusivamente su fondi provenienti da soggetti che li finanziano. Per la scelta dei titolari dei contratti, l'ente deve assicurare idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti.
11. L'accesso ai concorsi nei ruoli di cui all'articolo 4 dei cittadini di Stati diversi da quelli dell'Unione europea è consentito senza l'accertamento della conoscenza della lingua italiana.
12. Le graduatorie dei concorsi per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 4 e quelle delle procedure per la selezione dei destinatari dei contratti del comma 4 del presente articolo sono valide due anni. Resta salva la facoltà per l'ente, previa decisione del consiglio di

amministrazione con riferimento a specifiche e motivate esigenze, di far ricorso a nuove procedure selettive, anche prima della scadenza del periodo di due anni.

13. Sono abrogati gli ultimi due periodi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, circa l'autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali e alle conseguenti assunzioni per gli enti di cui all'articolo 1.
14. Gli assegni di cui all'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, concessi dagli enti di ricerca possono avere una durata compresa da uno e tre anni, non sono rinnovabili.
15. Dal 1° gennaio 2017 è comunque fatto divieto agli enti di ricerca di stipulare contratti di collaborazione di cui al comma 1, dell'articolo 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183".

Articolo 6

(Vincoli del reclutamento)

1. Gli Enti di cui all'articolo 1 possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato entro il limite complessivo dell'80 per cento del proprio bilancio, incluse le risorse accertate provenienti dal *turn over* secondo le vigenti disposizioni.
2. Ai contratti di ricercatori e tecnologi di cui al comma 4 dell'articolo 5, dovrà essere riservato almeno il 50% dei fondi per il personale. Il numero dei ricercatori di I fascia (dirigenti di ricerca e dirigenti tecnologi) non può essere superiore al 30% del numero complessivo dei ricercatori di I (primi ricercatori e primi tecnologi) fascia.

Articolo 7

(Trattamento economico)

1. Al fine di uniformare il trattamento economico dei ricercatori e tecnologi degli enti di ricerca, legando una parte di esso alla premialità, con apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate nuove modalità di determinazione degli elementi retributivi e delle indennità.

Articolo 8

(Copertura del costo del personale e disciplina del Trattamento di fine rapporto e servizio)

1. Ai fini della uniformità e della razionalizzazione della gestione del trattamento di fine servizio nelle pubbliche amministrazioni, il personale degli enti di ricerca di ricerca è iscritto all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici ai fini del TFS e del TFR. Resta immutata l'iscrizione alla cassa previdenziale di riferimento ai fini pensionistici e delle altre prestazioni assistenziali e creditizie.
2. L'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 non si applica agli enti pubblici di ricerca. All'indennità di anzianità subentra l'indennità di buonuscita definita con le modalità di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e s.m.i. fermo restando le disposizioni in materia di applicazione del TFR al personale assunto a tempo indeterminato dal gennaio 2001 di cui al DPCM 20 dicembre 1999 e s.m.i. e quella in materia di calcolo del TFS ai sensi del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.
3. Gli accantonamenti dei fondi di fine rapporto o servizio costruiti dagli enti mediante polizze assicurative ovvero mediante Buoni Postali o qualsiasi altra forma di investimento saranno gradualmente trasferiti all'INPS Gestione Dipendenti Pubblici con le modalità che saranno definite mediante specifici accordi di dettaglio tra i predetti enti e l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa saranno dettate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
4. Le economie realizzate in applicazione del presente articolo devono essere prioritariamente destinata alla copertura del trattamento economico e per le assunzioni di ricercatori e tecnologi.

Articolo 9

(Incarichi di funzioni dirigenziali)

*N.B. proposta per affrontare questione dell'art. 22 del DPR 171/91 relativa alla
composizione indennità a ricercatori e tecnologi nominati responsabili di unità organizzative>*

1. L'articolo 19, comma 6 quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è così sostituito:
“Per gli enti pubblici nazionali di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo xxx 2016, n. xxx la percentuale del numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato a, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo, previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di mobilità, permanenza nella sede di prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca)

1. In deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure di mobilità da esperirsi da parte degli enti di cui all'articolo 1, prima di poter avviare le procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo di cui all'articolo 4, sono rivolte esclusivamente al personale appartenente al corrispondente livello funzionale degli altri enti pubblici di ricerca, diversi da quello che comprende la procedura e delle università.
2. In deroga all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, per il personale in servizio di ruolo negli enti di cui all'articolo 1, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
3. Ai ricercatori e tecnologi di ruolo presso gli enti di cui all'articolo 1, possono essere concessi congedi per motivi di studio o di ricerca scientifica, allo scopo di recarsi presso Istituti o Laboratori esteri, nonché presso istituzioni internazionali e comunitarie, fino ad un massimo di cinque anni ogni dieci anni di servizio. Su motivata richiesta dell'interessato, il congedo è concesso annualmente dal presidente dell'Ente di appartenenza, tenendo in considerazione le esigenze di razionalità e le esigenze di collaborazione internazionale dell'Ente stesso. Il dipendente in congedo ha diritto al mantenimento della retribuzione fissa mensile salamezza se dimostra che l'istituzione ricevente gli corrisponde una retribuzione inferiore al 50% del trattamento forfettario di missione presso la stessa istituzione. In ogni caso restano a carico del personale in congedo e dell'Ente di appartenenza le rispettive quote dei contributi previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
4. In caso di cambiamento di ente e sede, temporaneo o definitivo, i ricercatori e tecnologi di ruolo, responsabili di progetti finanziati da soggetti diversi dall'Ente di appartenenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile, previo accordo dell'Istituzione ricevente e del committente di ricerca.

Articolo 11

(Premi per meriti scientifici)

1. Per la valorizzazione del merito, gli enti di cui all'articolo 1 possono, nei limiti del 0,5% del spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali in danaro in aggiunta al trattamento economico previsto per ricercatori e tecnologi ai sensi dell'articolo 7 del presente decreto, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo.
2. Una quota non inferiore al cinquanta per cento dei premi di cui al comma 1, ove previsti, deve essere riservata ai dipendenti di età inferiore ai trentacinque anni.
3. Le procedure per l'assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono disciplinate dal consiglio di amministrazione dell'ente, in conformità con i principi di trasparenza, imparzialità, oggettività.

Art. 12

(Il rimborso delle spese di missione)

1. Le spese per missioni fuori sede, in Italia o all'estero, effettuate dal personale di ruolo, a contratto o in formazione degli enti di cui all'articolo 1, nell'ambito di progetti di ricerca e a carico dei relativi finanziamenti, sono rimborsate alle condizioni e nei limiti fissati dai regolamenti dell'ente di appartenenza o sulla base delle norme stabilite dall'ente finanziatore nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) il rimborso delle spese di missione è calcolato analiticamente sulla base dei documenti di spesa presentati o, in alternativa e con esclusione delle spese di viaggio, forfettariamente sulla base di un'indennità giornaliera onnicomprensiva;
 - b) nel caso di missioni in luoghi e condizioni particolarmente disagiati ovvero di motivata impossibilità di presentare i documenti di spesa, questi possono essere comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo secondo le modalità previste dall'articolo 38 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
 - c) le norme sul rimborso delle spese per missioni fuori sede di cui alle lettere a) e b) si estendono al personale italiano o straniero che partecipa al progetto di ricerca sui cui finanziamenti grava il costo della missione;
 - d) all'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122 il periodo "e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca" è sostituito dal seguente: "e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca".

Titolo IV. Spese e controlli.

Articolo 13

(Acquisti di beni e servizi per la ricerca)

1. All'art. lett. (si tratta dell'articolo che recepirà l'articolo 32 della direttiva 2004/24/UE), dopo la lettera (.....) è aggiunta la seguente: "d) in esecuzione di progetti europei per ragioni di complessità tecnico-scientifica o di celerità, di urgenza o di imputabili alla stazione appaltante ovvero per l'esercizio di attività finalizzate alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla crescita scientifica e tecnologica".
2. All'art. 1, comma 450 primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole "delle istituzioni educative" aggiungere ", degli enti pubblici di ricerca".
3. All'art. 1, comma 452 primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole "delle istituzioni educative" aggiungere "degli enti pubblici di ricerca".

Art. 14

(Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico della ricerca)

1. I contratti di appalto di lavori e forniture conclusi tra amministrazioni aggiudicatrici, costituite da enti pubblici di ricerca e associazioni, fondazioni, società o consorzi, a totale partecipazione pubblica istituiti per esclusivi scopi di ricerca, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo(nuovo codice degli appalti), quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati per conseguire gli obiettivi che le stesse hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 % delle attività interessate dalla cooperazione.
2. I contratti di servizi di ricerca e sviluppo conclusi tra gli enti pubblici di ricerca e le associazioni, le fondazioni, società e i consorzi, a totale partecipazione pubblica e istituiti per esclusivi scopi di ricerca, non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo

.....(nuovo codice degli appalti), salvo quanto previsto dall'art. (articolo che recepirà l'art. 14 della direttiva 2014/24/UE).

3. Le associazioni, le fondazioni, le società e i consorzi, a totale partecipazione pubblica e costituiti per esclusivi scopi di ricerca, possono essere destinatari di affidamenti di lavori e forniture, da parte di enti pubblici di ricerca, quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; e
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Art. 15

(Spese di manutenzione degli immobili delle infrastrutture di ricerca)

1. Agli enti pubblici di ricerca e alle università non si applicano le norme di contenimento della spesa pubblica in relazione alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e delle infrastrutture.

Art. 16

(Controlli della Corte dei conti)

1. Salvo i contratti, di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dagli enti pubblici di ricerca non sono soggetti al controllo previsto dall'art. 3, comma 1 (lett. f-bis) della legge 14 gennaio 1990, n. 20 e successive modificazioni.
2. La Corte dei conti esercita sugli enti pubblici di ricerca il controllo previsto dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 17

(Commissariamento)

1. All'art. 15, comma 1 *bis*, della legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole "ovvero presenti una situazione di disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi" sono aggiunte le parole "salvo che l'ente abbia raggiunto il pareggio di bilancio utilizzando quote di avanzo di amministrazione già realizzato e disponibile".
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, qualora l'ente di ricerca versi in condizione di comprovata difficoltà di funzionamento o persegua obiettivi diversi da quelli per il quale è istituito, si può procedere al Commissariamento.

Articolo 18

(Disciplina in materia di compensi e incompatibilità degli organi)

1. I compensi dei Presidente e dei componenti gli organi direttivi di amministrazione e controllo degli enti pubblici di ricerca sono fissati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri di concerto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri competenti. Per la determinazione dei compensi si deve tener conto della complessità dell'ente in termini di numerosità del personale, della quantità di risorse gestite, della distribuzione delle sedi operative e di lavoro, delle relazioni internazionali assicurate, di ogni altro elemento utile per definire le responsabilità e il grado di competenza richiesta.
2. La carica di Presidente degli enti pubblici di ricerca è incompatibile con quella di Presidente delle associazioni riconosciute, fondazioni, consorzi e società partecipate dai medesimi enti.

Articolo 19

(Partecipazione degli enti pubblici di ricerca agli *European Research Infrastructure Consortium* - ERIC)

1. La partecipazione degli enti pubblici di ricerca agli *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC), quale nuova forma di persona giuridica intergovernativa, a seguito di Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea, per la realizzazione di qualificati progetti di ricerca internazionali, è consentita anche con la contribuzione "in-kind" delle spese di costituzione e gestione.
2. Le contribuzioni annuali a carico del bilancio del Ministero di riferimento è classificata quale spesa obbligatoria non rimodulabile. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato,

su proposta del Ministero di riferimento ad apportare le necessarie variazioni di bilancio, anche tra capitoli di parte capitale, per la componente di gestione in essi iscritta, a capitoli di parte corrente.

Articolo 20

(Infrastrutture tecnologiche e opere strumentali delle organizzazioni partecipate dagli enti pubblici di ricerca)

1. Le infrastrutture tecnologiche e le opere strumentali realizzate dalle organizzazioni partecipate totalmente dagli enti pubblici di ricerca e dalle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., sotto qualsiasi forma organizzate, con i fondi a carico del bilancio dello stato o delle amministrazioni pubbliche che vi partecipano, costituiscono patrimonio disponibile dello Stato e sono dichiarate di pubblica utilità.

Articolo 21

(Utilizzo dell'avanzo vincolato)

1. La parte dell'avanzo di amministrazione presunto costituita da fondi vincolati può essere assegnata ai pertinenti capitoli di spesa nella fase di predisposizione dei bilanci di previsione per essere utilizzata prima dell'approvazione del rendiconto cui l'avanzo presunto si riferisce.
2. L'attestazione del Collegio dei revisori alla determinazione dell'avanzo presunto di amministrazioni che accompagna il bilancio annuale di previsione vale ai fini della certificazione del carattere di precisione e certezza dei fondi vincolati, tali da escluderne la presunzione.

Art. 22

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli, comma del presente provvedimento, pari a € a decorrere dall'anno 2016, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.

Art. 23

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni

2. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con i principi e le norme del presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

BOZZA RISERVATA